

# **Ordinanza concernente l'utilizzo dei parcheggi comunali e il prelievo delle relative tasse**

(risoluzione municipale no. 4651-20.11.2017)

Il Municipio delle Centovalli, richiamati gli articoli 192 LOC, il Regolamento sui beni amministrativi e il Regolamento comunale, emana la seguente Ordinanza intesa a disciplinare l'utilizzo dei parcheggi comunali e il prelievo delle relative tasse.

## **Art. 1 Definizione**

La presente ordinanza si applica a tutte le zone in cui sussiste l'obbligo del pagamento della tassa di parcheggio.

Nei posteggi muniti di parchimetro può essere riscossa una tassa di posteggio per stallo.

Nelle zone di posteggio con disco orario "zone blu" il Municipio può emettere abbonamenti di posteggio mensili o annuali, senza garanzia di un posto libero.

Nei posteggi pubblici sono ammessi solo veicoli, regolarmente immatricolati e muniti di targhe di riconoscimento.

## **Art. 2 Fasce orarie**

L'obbligo del pagamento della tassa sussiste nei giorni feriali e festivi tutto il giorno.

## **Art. 3 Tariffe e durata**

La durata massima consentita e le tariffe sono fissate come segue:

	60 min.	Per ogni ora in più
Parchimetri	fr. 0.50	fr. 0.50

La tariffa giornaliera massima è fissata in fr. 5.- per 24 ore e la durata massima è di 6 giorni consecutivi (144 ore).

## **Art. 4 Autorizzazioni particolari**

Per il parcheggio all'Autosilo di Intragna e a Corcapolo (posteggi al coperto) il Municipio rilascia, al prezzo di fr. 100.-- / mese, tessere di parcheggio che consentono di parcheggiare senza alcuna limitazione di tempo, senza pagamento di ulteriori tasse e con garanzia del posto libero.

Per il parcheggio in zona Cisùra e a Verdasio Stazione il Municipio rilascia, al prezzo di fr. 30.-- / mese, tessere di parcheggio che consentono di parcheggiare senza alcuna limitazione di tempo e senza pagamento di ulteriori tasse, ma senza garanzia di un posto libero.

Per i parcheggi di proprietà comunale, ma non pubblici (posteggi gialli all'aperto) il Municipio rilascia, al prezzo di fr. 60.-- / mese, tessere di parcheggio che consentono di parcheggiare senza alcuna limitazione di tempo, senza pagamento di ulteriori tasse e con garanzia del posto libero.

Per i parcheggi pubblici con disco orario “zona blu” il Municipio rilascia, al prezzo di fr. 30.-- / mese, tessere di parcheggio che consentono di parcheggiare senza alcuna limitazione di tempo, senza pagamento di ulteriori tasse, ma senza garanzia di un posto libero.

Per il parcheggio all’Autosilo di Intragna e a Corcapolo (posteggi al coperto) la durata minima dei contratti di locazione è di un anno. In casi particolari e se le circostanze lo giustificano la stessa può essere concessa anche per periodi più brevi, ritenuto un minimo di un mese.

#### **Art. 5 Condizioni per le autorizzazioni particolari**

Hanno diritto all’ottenimento dell’autorizzazione coloro che risultano domiciliati, residenti o con attività commerciale nel Comune e più precisamente:

- a) ai domiciliati e ai residenti è rilasciata l’autorizzazione, per al massimo un veicolo leggero per nucleo familiare immatricolato sotto il proprio nome;
- b) le aziende che hanno l’attività commerciale nel Comune (sede, filiale,...) per al massimo due veicoli leggeri immatricolati sotto la corrispondente ragione sociale;
- c) altri interessati, quando le circostanze particolari sono tali da giustificare un diritto analogo al richiedente.

L’ottenimento dell’autorizzazione è subordinato alla prova da parte del richiedente che all’immobile in cui risiede o in cui è svolta l’attività commerciale non dispone di alternative di parcheggio e che la realizzazione di ulteriori posti di sosta non può essere ragionevolmente pretesa.

#### **Art. 6 Numero di autorizzazioni**

Il numero complessivo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità dei parcheggi pubblici, tenuto conto di un equo rapporto tra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada. Di regola possono essere concesse autorizzazioni fino all’80% del numero di posteggi pubblici disponibili.

Le autorizzazioni saranno concesse con il seguente ordine di priorità: 1. Domiciliati o stranieri con permesso parificabile (es. permessi C o B) 2. Aziende che hanno l’attività commerciale nel Comune 3. Non domiciliati proprietari di immobili (residenze secondarie) 4. Altri

In casi particolari la percentuale massima di autorizzazioni può essere limitata o aumentata dal Municipio.

Le autorizzazioni concesse sono iscritte in un registro la cui tenuta a giorno è effettuata dalla Cancelleria comunale.

#### **Art. 7 Contrassegno**

L’autorizzazione diventa effettiva con il pagamento della tassa stabilita.

Il contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

#### **Art. 8 Procedura**

La richiesta per l’ottenimento dell’autorizzazione deve essere inoltrata alla Cancelleria comunale corredata da una dichiarazione che provi la mancanza di alternative di parcheggio.

La richiesta di autorizzazione deve essere rinnovata annualmente o mensilmente. La domanda di rinnovo deve di regola pervenire alla Cancelleria comunale entro la scadenza della validità dell’autorizzazione.

#### **Art. 9 Tasse**

La tassa deve essere pagata anticipatamente per l’intero periodo di validità.

Per il parcheggio all'Autosilo di Intragna e a Corcapolo (posteggi al coperto) nel caso in cui l'avente diritto non usufruisce del posteggio per tutto il periodo pagato, il Municipio ha la facoltà di rimborsare la somma versata in eccedenza solo se vi è immediatamente un subentrante. Il rimborso è concesso *pro rata temporis* per i mesi interi del rimanente periodo già pagato dal beneficiario. La disdetta del contratto va data almeno con un mese di anticipo sulla scadenza.

Negli importi indicati l'IVA è esclusa

#### **Art. 10 Revoca**

L'autorizzazione può essere revocata o limitata in ogni momento per motivi di interesse pubblico.

Essa è pure revocata qualora i requisiti non siano più adempiti oppure se il beneficiario ne ha fatto abuso.

La revoca per motivi di ordine pubblico per un periodo pari o superiore ad un mese comporta la restituzione dell'importo corrispondente ai mesi interi del periodo rimanente già pagato dal beneficiario.

#### **Art. 11 Rimedi di diritto**

Contro la decisione della Cancelleria comunale è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Contro la decisione su reclamo è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

#### **Art. 12 Sanzioni**

Le infrazioni alle norme stabilite dalla presente Ordinanza sono punite con la revoca dell'autorizzazione o una multa applicata dal Municipio, riservata la querela penale.

L'ammontare della multa è stabilito fino ad un massimo di fr. 10'000.- conformemente all'art. 145 LOC.

#### **Art. 13 Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 1° marzo 2018.

#### **Art. 14 Abrogazione**

La presente ordinanza abroga tutte le precedenti disposizioni in materia.

#### **Art. 15 Pubblicazione**

La presente ordinanza è pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC a contare dall'8 gennaio 2018. Contro la presente ordinanza può essere interposto ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione (30 giorni).

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il segretario

Ottavio Guerra

Axel Benzonelli